

REGOLAMENTO CORPO POMPIERI DI MONTAGNA PIZZO LEONE

I. COSTITUZIONE

- Art. 1 Conformemente al Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998, è istituito sul territorio del circolo delle Isole (Ascona, Brissago, Losone e Ronco sopra Ascona) il Corpo Pompieri di Montagna (di seguito CPM) Pizzo Leone con sede ad Ascona, posto sotto la sorveglianza del Municipio di Ascona.
- Art. 2 Il CPM Pizzo Leone è classificata nel gruppo C di montagna dell'organizzazione cantonale di difesa contro gli incendi e interviene con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

II. ZONA D'INTERVENTO

- Art. 3 La zona d'intervento del CPM Pizzo Leone è costituita dal territorio boschivo giurisdizionale dei Comuni di Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona.
- Art. 4 In caso di necessità e unicamente previo richiesta del Centro di Soccorso di Locarno (Corpo Pompieri Gruppo A), il CPM può intervenire anche fuori dal comprensorio assegnato.

III. COMPOSIZIONE

- Art. 5 L'organico del CPM Pizzo Leone è composto da 40 / 50 militi.
- Art. 6 La sezione CPM Pizzo Leone può comprendere i seguenti quadri e militi:
- 1 Comandante.
 - 1 Vice Comandante.
 - 1 Furiere.
 - 1 Sergente capo.
 - 1 Sergente (con o senza funzione di magazzino).
 - 1 Caporale ogni 8 - 10 militi.
 - 1 Appuntato capo.
 - 1 Appuntato.
 - Militi.
- Art. 7 La nomina dei pompieri e le promozioni sono di competenza del Municipio del Comune sede. Le stesse sono subordinate alla ratifica del Dipartimento cantonale competente.

Art. 8 La distinzione di appuntato può essere conferita ai militi particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non potrà essere superiore all'effettivo dei sottufficiali.

IV. AMMISSIONE

Art. 9 a) L'incorporazione nel CPM può avvenire unicamente con candidati aventi un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni e dichiarati idonei all'attività pompieristica dal Medico Cantonale.
b) Possono in seguito farne parte uomini e donne sino ad un età massima di 60 anni dichiarati idonei dal Medico Cantonale.

Art. 10 Le domande d'ammissione vanno presentate per iscritto al Comandante e dopo suo preavviso, trasmesse al Municipio del Comune sede per l'approvazione ed inviata al dip. competente per la ratifica

Art. 11 Il primo anno di servizio è considerato quale anno di prova. L'interessato è tenuto a frequentare la scuola reclute prevista dalle disposizioni cantonali in vigore.

Art. 12 La ratifica di ammissione può essere revocata in caso di mancato assolvimento della scuola reclute entro un termine di tre anni dal reclutamento stesso.

Art. 13 Con l'ammissione il milite si impegna ad assumere verso i superiori ed i camerati, un comportamento esemplare e ad attenersi alla disciplina del Corpo.

V. DIMISSIONI / DESTITUZIONI / CONGEDI

Art. 14 1. Le dimissioni dal CPM devono essere motivate ed inoltrate per iscritto al Municipio del Comune sede per il tramite del Comandante del Corpo. Le stesse vengono trasmesse per ratifica al Dipartimento competente.

2. Le destituzioni dal CPM devono essere motivate ed inoltrate per iscritto dal Municipio del Comune sede per il tramite del Comandante del Corpo. Le stesse vengono trasmesse per ratifica al Dipartimento competente.

Contro la decisione di destituzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro un termine di quindici giorni dalla data di intimazione.

3. Le assenze per un periodo superiore ai 6 mesi devono essere precedute da una richiesta di congedo al Municipio del Comune sede per il tramite del Comandante.

VI. FEDERAZIONE CANTONALE TICINESE DEI CORPI POMPIERI

Art. 15 Il CPM Pizzo Leone è iscritto alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri. La tassa d'iscrizione è a carico dei Comuni convenzionati, secondo la chiave di riparto stabilita dalla convenzione.

VII. COMPITI

- Art. 16 Nel caso di chiamata per intervento, i pompieri sono tenuti a raggiungere il deposito con i mezzi di cui dispongono.
- Art. 17 I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera per la salvezza e la protezione delle persone, degli animali e del territorio in tutti i casi d'incendio, esplosioni, danni della natura e calamità.
- Art. 18 I pompieri possono essere impiegati dalle Polizie comunali dei Comuni convenzionati per il servizio di Polizia ausiliaria per mantenere l'ordine, disciplinare il traffico, ecc. compatibilmente con i compiti di cui al precedente capoverso.
In tal caso essi sono subordinati alla Polizia comunale che risponde del loro impiego, ritenuto che i servizi d'ordine e di Polizia non possono essere dichiarati obbligatori.
- Art. 19 Tutti i componenti del CPM Pizzo Leone, sono obbligati a prestare, qualora venisse istituito, un servizio di picchetto a turni, in base ad un programma stabilito dal Comandante e coordinato con il Municipio del Comune sede.

VIII. IL COMANDANTE

- Art. 20
1. Al Comandante incombe il compito dell'amministrazione generale del Corpo Pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi, dell'organizzazione delle necessarie esercitazioni teoriche e pratiche e della direzione dell'opera di spegnimento o intervento.
 2. Al Comandante compete la gestione e la tenuta contabile della Piccola Cassa e, con approvazione del Capo-dicastero del Comune Sede, la decisione per acquisto di materiale fino ad un importo complessivo annuo fino a fr. 1'000.-.
 3. Le spese con importo superiore ai fr. 1'000.-, con preavviso del Capodicastero del Comune Sede, sono decise dal Municipio del Comune Sede.
- Art. 21 Il Comando del CPM Pizzo Leone (Comandante, Vice Comandante e il Furiere) presenta annualmente al gruppo di lavoro e al Municipio del Comune sede :
- Il Consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
 - Il Preventivo entro il 30 settembre, unitamente al rapporto d'attività.
- Il Municipio del Comune sede provvede alla revisione dei conti.

IX. IL VICE COMANDANTE

Art. 22 Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento e coadiuva il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni.

X. IL FURIERE

Art. 23 Il Furiere tiene a giorno la contabilità del CPM, redige i rapporti d'intervento, la lista di partecipazione agli interventi e ai servizi e disbriga la corrispondenza.

Art. 24 Il Furiere è responsabile del disbrigo delle pratiche relative alla registrazione dei militi e dell'aggiornamento dei relativi libretti di servizio.

Art. 25 Il Furiere organizza la sussistenza durante gli interventi.

XI. IL SERGENTE (con funzione di magazziniere)

Art. 26 Il Sergente con funzione di magazziniere è responsabile del materiale, dei veicoli e del deposito.

XII. IL COMANDO

Art. 27 Il comando è formato dal Comandante, dal Vice Comandante e dal Furiere.

XIII. FUNZIONI

Art. 28 Il capo intervento è di regola il Comandante. In sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Comandante o dal sottufficiale più in alto di grado.
Il capo intervento è l'unica persona a cui spetta la decisione di richiesta d'intervento per servizi speciali.

Art. 29 Il coordinamento dei trasporti è a carico del Sergente con funzione di magazziniere.

Art. 30 I rifornimenti ed i collegamenti durante gli interventi soggiacciono alla responsabilità del Furiere.

Art. 31 I sottufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei militi delle sezioni del CPM.

XIV. ISTRUZIONE / ESERCITAZIONI

- Art. 32 Nel corso dell'anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante o del suo sostituto e secondo le direttive del Dipartimento cantonale competente, da 4 a 6 esercitazioni.
- Art. 33 La partecipazione alle esercitazioni periodiche come pure ad un eventuale servizio di picchetto è obbligatoria per tutti i membri del CPM Pizzo Leone.
- Art. 34 Oltre alle esercitazioni periodiche, il Comandante può ordinare dei corsi di perfezionamento o di formazione di specialisti.
- Art. 35 La scuola reclute ed i corsi organizzati dal Dipartimento cantonale competente o dalla Federazione Cantonale sono obbligatori per i convocati.
- Art. 36 Il programma annuale delle esercitazioni periodiche è allestito dal Comandante, in conformità alle disposizioni dei regolamenti di servizio e di istruzione della Federazione Svizzera dei Pompieri.
- Art. 37 I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione Svizzera dei Pompieri.

XV. RETRIBUZIONI

- Art. 38[1] Il CPM Pizzo Leone versa ai propri militi (dal 1.1.2024) una gratifica annua così ripartita:
- Fr. 2'000.-- al Comandante
 - Fr. 1'250.-- al Furiere
 - Fr. 1'000.-- al Vice Comandante
 - Fr. 850.-- ai Sergenti capi
 - Fr. 750.-- ai Sergenti (con o senza funzione di magazzinoieri)
 - Fr. 550.-- ai Caporali
 - Fr. 450.-- agli Appuntati capi
 - Fr. 400.-- agli Appuntati
 - Fr. 300.-- ai Militi
- Art. 39 La partecipazione ad ogni manovra comporta la corresponsione di:
- Fr. 37.-- /h al Comandante
 - Fr. 35.-- /h al Furiere
 - Fr. 35.-- /h al Vice Comandante
 - Fr. 31.-- /h ai Sergenti capi
 - Fr. 31.-- /h ai Sergenti (con o senza funzione di magazzinoieri)
 - Fr. 30.-- /h ai Caporali
 - Fr. 29.-- /h agli Appuntati capi
 - Fr. 29.-- /h agli Appuntati
 - Fr. 28.-- /h ai Militi

- Art. 40 Le prestazioni per interventi e la partecipazione ai corsi d'istruzione o di perfezionamento organizzati dal Dipartimento, sono retribuite secondo il decreto esecutivo che stabilisce le indennità per il servizio di difesa contro gli incendi, retribuite dal Cantone.
- Art. 41 a) La tariffa oraria delle prestazioni per il servizio d'ordine, ammonta a:
- tariffa diurna Fr./ora 25.--
- tariffa notturna Fr./ora 35.--
La tariffa è da ritenersi unica e indipendente dal grado d'incorporazione e viene versata direttamente al milite dal Comune o dall'Ente che richiede il servizio.
- b) La tariffa diurna è applicata fra le ore 06.00 e le 20.00
La tariffa notturna è applicata fra le ore 20.00 e le 06.00
- Art. 42 Le prestazioni per servizio di picchetto sono retribuite in Fr. 25.-- al giorno indipendentemente dal grado di incorporazione.
- Art. 43 I componenti del CPM Pizzo Leone che hanno raggiunto rispettivamente i 15/20/25/30/35/40 anni di servizio attivo, considerati anche gli anni di servizio prestati in precedenti CPM, hanno diritto ad una benemeranza che verrà stabilita dal Comando del Corpo.

XVI. EFFETTI PERSONALI

- Art. 44 Ogni pompiere è responsabile della custodia degli effetti in suo possesso e deve provvedere a sostituire, a sua spesa, quelli che per negligenza sono mancanti o resi inservibili.

XVII. MATERIALE E VEICOLI

- Art. 45 È proibito l'uso del materiale, di attrezzi e di automezzi per scopi esterni a quelli previsti dai compiti e dall'istruzione del Corpo, salvo autorizzazione da parte del Comandante, del Dipartimento competente o del Municipio del Comune sede.
- Art. 46 Il materiale, gli attrezzi e gli automezzi devono essere conservati in perfetto stato d'esercizio e devono essere tenuti costantemente pronti per ogni tipo di intervento.
- Art. 47 Le chiavi del deposito sono consegnate a:
- il Comandante
- il Vice Comandante
 il Furiere
- i Sergenti con funzione di magazziniere
- l'UTC del Comune sede;
- Art. 48 Alla fine di ogni anno deve essere compilato l'inventario del materiale.

XVIII. DISPOSIZIONI INTERNE

Art. 49 Tra i membri del CPM può essere istituita un'Associazione di carattere ricreativo. Questa sarà dotata di uno statuto dal quale risulteranno gli scopi prefissi e le finalità.

XIX. MISURE DISCIPLINARI

Art. 50 Le violazioni dei doveri di servizio e delle disposizioni dal presente regolamento comportano, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti, riservata se del caso, l'eventuale azione penale:

- a) ammonimento scritto;
- b) la multa fino a Fr. 500.--;
- c) la sospensione per un periodo massimo di un anno, con la riduzione proporzionale dell'indennità;
- d) l'espulsione.

Art. 51 L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi. Tutte le decisioni in materia disciplinare dovranno essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato e al Comune sede; la sospensione e l'espulsione pure al Dipartimento cantonale competente.

Art. 52 I provvedimenti disciplinari saranno applicati:

- dal Municipio del Comune sede, in forma inappellabile, per le sanzioni previste dall'art. 51 cpv. a)
- dal Municipio del Comune sede, con possibilità di appellarsi per le sanzioni previste dall'art. 51 cpv. b) c) e d) secondo quanto previsto nella LOC.

Art. 53 Ogni Milite deve essere presente ad almeno tre esercitazioni all'anno per avere diritto alla gratifica annua prevista dal presente regolamento.

Art. 54 Ogni assenza non validamente giustificata al Comando entro l'inizio delle esercitazioni (per iscritto o verbalmente) è ritenuta arbitraria e viene penalizzata mediante la deduzione di $\frac{1}{4}$ della retribuzione annua prevista dal presente regolamento.

Art. 55 Il Comando e i sottufficiali devono essere presenti in deposito 30 minuti prima dell'inizio di ogni manovra.

Art. 56 I ritardi non giustificati alle esercitazioni comportano una multa di Fr. 10.--.

XX. ASSICURAZIONE

- Art. 57 Il Dipartimento cantonale delle finanze e dell'economia stipula adeguate coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio, di protezione e di assistenza giuridica per gli autisti, di responsabilità civile per i corpi e veicoli.
Resta riservato ai Dipartimenti competenti ogni diritto di regresso in caso di colpa grave.
I premi sono a carico dei rispettivi Dipartimenti competenti.
- Art. 58 In caso di svolgimento di servizio d'ordine, ogni milite è assicurato mediante l'assicurazione stipulata direttamente dal Comune beneficiario della prestazione.
I premi di questa assicurazione sono a carico del rispettivo Comune.

XXI. ALLARME

- Art. 59 In caso di necessità d'intervento, il richiamo dei militi giusta l'art. 17 del presente Regolamento, avviene per telefono, tramite il ricerca persone "Pager" o mediante il suono della sirena.

XXII. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 60 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, del Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998, nonché ogni altra disposizione applicabile in materia.
- Art. 61 Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione concernente i CPM dei Comuni convenzionati.
- Art. 62 Il presente regolamento entra in vigore con la costituzione del CPM Pizzo Leone.

Versione del 15.11.2023, valida dal 01.01.2024.

Approvata dal gruppo di lavoro il 11.10.2023

Approvata:

- dal Municipio di Ascona con ris. mun. 2370 del 17.10.2023;
- dal Municipio di Brissago il ris. mun. 3150 del 06.11.2023;
- dal Municipio di Losone con ris. mun. 3673 del 02.11.2023;
- dal Municipio di Ronco sopra Ascona con ris. mun. 1688 del 30.10.2023;

come previsto dalla Convenzione intercomunale concernente la costituzione e la gestione del Corpo pompieri di montagna Pizzo Leone, punto E.